



REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' DELL'ODCEC DI TARANTO

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 09 febbraio 2015)

PREMESSA

Il Fondo di solidarietà è uno strumento straordinario a sostegno di colleghi in difficoltà. Il Fondo di Solidarietà è stato costituito con fondi del bilancio dell'ordine per € 500,00 al cap. n. 1.6.7 e viene disciplinato con il presente Regolamento.

Il Fondo potrà essere implementato con donazioni da parte di persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed Enti; ha carattere straordinario, integrativo e temporaneo. E' destinato al collega che, a causa dell'attuale crisi economica o di malattia, attraversa un periodo che non gli consente di onorare pagamenti periodici di utenze (luce, telefono, ecc.) necessarie per lo svolgimento della propria attività professionale.

ART. 1 - FINALITA'

Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le modalità per la concessione dei sostegni economici a favore dei colleghi al fine di superare il particolare momento di grave difficoltà. I sostegni previsti da questo Regolamento sono da considerarsi finalizzati al superamento di eventi negativi legati alla propria attività professionale.

ART. 2 - BENEFICIARI

I richiedenti devono essere in una delle seguenti condizioni, a partire dal 1° Gennaio 2015:

- a) iscritti all'odcec di Taranto;
- b) svolgere l'attività professionale con studio nei comuni di Taranto e provincia;
- c) associazioni tra professionisti o società iscritte all'odcec;
- d) godere dei requisiti di iscrizione all'albo;
- e) non essere in una situazione di incompatibilità.

Altresì, i richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

1. essere in possesso di una certificazione ISEE non superiore ad € 11.000,00 calcolata secondo quanto stabilito dalle leggi;
2. non avere una situazione di accertata morosità nei confronti dell'ordine di Taranto, per la quale non sia stato concordato o non venga concordato prima dell'erogazione del contributo un piano di rientro (l'esistenza del piano concordato di rientro deve risultare da atto scritto).

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Per l'accesso alle misure e interventi previsti nel presente regolamento l'istanza deve essere corredata dall'ultima certificazione ISEE valida per legge.

ART. 4 - TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Gli interventi previsti per far fronte allo stato di bisogno sono: **interventi economici diretti**. L'erogazione, nei limiti massimi stabiliti dal regolamento, è prevista per le seguenti fattispecie:

- spese per il funzionamento dello studio (utenze riguardanti i servizi di acqua luce e gas, ecc.);
- spese mediche per gravi patologie non riconosciute dal servizio sanitario nazionale (SSN);
- contributo una tantum in caso di morte di iscritto, unico titolare di studio.

ART. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE E LIMITI DEI BENEFICI

Gli Interventi Economici Diretti, di cui all'art. 4, sono attribuiti in forza di apposita istanza soggetta al vaglio di apposita commissione di valutazione del Fondo di Solidarietà. I limiti massimi stabiliti per ciascun intervento sono i seguenti:

1. bonus per il mantenimento dello studio: contributo mensile non superiore a € 150,00 per la durata massima di tre mesi;
2. spese mediche per gravi patologie non riconosciute dal servizio sanitario nazionale (SSN): contributo di € 300,00;
3. contributo una tantum in caso di morte di iscritto, unico titolare di studio: contributo di € 500,00.

ART. 6 – FINANZIAMENTO DEL FONDO

Il Fondo è finanziato annualmente con le risorse di Bilancio con una somma pari a 1.000,00 €, o implementato con forme di donazione da parte di persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed Enti.

Le risorse del Fondo di solidarietà saranno assegnate ai colleghi in possesso dei requisiti richiesti secondo il protocollo e la data di presentazione della richiesta.

I colleghi beneficeranno dei contributi previsti sino al concorso delle risorse disponibili.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'erogazione in conto del Fondo di Solidarietà sarà predisposto apposito schema di domanda che dovrà essere sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

La valutazione della domanda per l'assegnazione del contributo terrà conto dei seguenti indicatori: composizione della famiglia anagrafica; situazione economica determinata ai sensi dei parametri ISEE; spese per l'affitto dello studio o mutui prima casa; situazione debitoria per utenze riguardanti servizi essenziali, spese mediche, sfratto esecutivo.

data e il numero di presentazione della domanda al Protocollo.

Le proposte di sostegno previste per la durata di tre mesi (bonus reddito e bonus casa) possono, a fronte di una valutazione ad opera della Commissione, essere estese per un periodo superiore (max altri tre mesi).

ART. 9 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le domande verranno valutate da un'apposita Commissione così composta:

- Presidente dell'odcec con funzione di presidente della commissione;
- Vice Presidente dell'odcec;
- un consigliere dell'odcec.

Detta commissione stabilisce, a maggioranza, l'importo e la durata dell'erogazione in base alla situazione socio-economica complessiva del richiedente.

La valutazione espressa dalla commissione è insindacabile.

ART. 10 - FORME E TEMPI DI VERIFICA

L'attività di gestione relativa agli interventi previsti dal presente regolamento, l'andamento del Fondo e i relativi risultati conseguiti saranno relazionati con cadenza semestrale dal Presidente al Consiglio dell'ordine.

Inoltre ogni singolo intervento messo in atto con il Fondo di Solidarietà sarà opportunamente comunicato al Consiglio dell'Ordine.

ART. 11 - CONTROLLO/REVOCA DEI CONTRIBUTI

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere alle persone che inoltrano istanza di riconoscimento del beneficio oggetto del presente Regolamento ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la valutazione della domanda. Le dichiarazioni sostitutive presentate possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

E' predisposta la revoca del beneficio qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

ART. 12 - MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO

Le donazioni da parte di persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed Enti, potranno essere effettuate inserendo la seguente causale "Fondo di Solidarietà" secondo le seguenti modalità:

1. versamenti presso la Tesoreria dell'ordine Banca Popolare di Puglia e Basilicata filiale n. di Taranto;
2. Bonifico c/o la Tesoreria Banca Popolare di Puglia e Basilicata filiale n. di Taranto; alle seguente coordinate bancarie: IT _____
3. versamenti su c/c postale dell'ordine n. _____ .

ART. 13 – INTERVENTO NELLA GESTIONE DELLO STUDIO A FAVORE DI ISCRITTO IMPOSSIBILITATO A SVOLGERE LA PROPRIA PROFESSIONE

A favore di iscritto all'odcec di Taranto che si trova nella situazione di non poter svolgere personalmente la propria professione per gravi motivi, è previsto l'intervento professionale di altro iscritto nella gestione dello studio per un periodo necessario.

ART. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali l'ordine entra in possesso in applicazione del presente Regolamento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 e successive modifiche.

ART. 15 – NORMATIVA

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione in consiglio dell'ordine di Taranto.

Il Segretario
Dott. Luca VINCIGUERRA

Il Presidente
Dott. Cosimo Damiano LATORRE